

statato che gli interessi prodotti dall'impiego del capitale inamovibile e i benefici causati dal maggiore prezzo ricavato nella vendita di titoli, dal rimborso di titoli acquistati ad un prezzo inferiore al valore nominale, dai premi ottenuti nelle conversioni di titoli di rendita ecc., sono stati tutti integralmente, e a tempo debito, posti in aumento del capitale inamovibile e impiegati nei modi prescritti.

I prospetti di cui all'allegato n. VIII porgono la dimostrazione della consistenza degli investimenti alla fine di ciascun anno di esercizio della Cassa e dell'aumento del capitale inamovibile dovuto alle cause sopra indicate.

§ 6. — Osservazioni generali sulla gestione del capitale inamovibile.

L'impiego del capitale inamovibile, considerato nelle sue linee generali, dà luogo a riserve che sono imposte dalle circostanze rilevate dalla Commissione e diffusamente trattate in questo capitolo e cioè: 1° il frequente, eccessivo ed arbitrario ritardo nel tramutamento della rendita in certificati nominativi; 2° il ritardo con cui si effettuarono gli investimenti durante il tempo che ne fu commesso l'incarico all'Istituto di credito per le Cooperative e le conseguenti e persistenti giacenze di cospicue somme nel conto corrente con detto Istituto, quando, prima della legge del 1907, la Cassa doveva impiegare i capitali soltanto in titoli di Stato o da questo garantiti; 3° i criteri seguiti dall'Amministrazione relativamente agli acquisti degli stabili; 4° il deposito di capitali della Cassa presso un Istituto non autorizzato dal Ministero.

In merito agli impieghi in prestiti per case popolari e a Società cooperative di produzione e lavoro, non può esprimere alcun apprezzamento, trattandosi di operazioni assai recenti perchè vi sia modo di conoscerne o almeno di prevederne il futuro andamento. Solo si può affermare che le operazioni sono state fatte con la piena osservanza delle vigenti prescrizioni.

In ordine poi al programma che l'Amministrazione viene svolgendo rispetto al modo di impiegare il capitale inamovibile, si riconosce che si è attenuta alle disposizioni della legge del 1907 e dello statuto, coll'obbiettivo di aumentare il rendimento del capitale inamovibile.

Se non che è da osservare che la Cassa anzichè procedere a gradi, ha dato alle nuove operazioni di investimento il maggiore sviluppo possibile, raggiungendo per gl'immobili (a tutto il 1910) quasi il limite massimo stabilito dalla legge e dallo statuto, e se per gli investimenti in prestiti a Società per costruzioni e acquisto di case popolari e per i prestiti a Società cooperative di produzione, di lavoro e di consumo, la Società era, per le operazioni compiute, sensibilmente al di sotto dei limiti massimi, si deve tener conto delle somme per le quali la Cassa ha preso impegni per prestiti a Cooperative di